

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, DE VITO, DE PONTI, BUZIO, ARENA, ZUGNO, DE LUCA, BARTOLOMEI, MURMURA, GAUDIO, TREU, FARABEGOLI, FOLLIERI, ASSIRELLI, ALESSANDRINI, DALVIT e SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1972

#### Norme transitorie per facilitare l'attuazione del nuovo sistema tributario

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto con il 1° gennaio del prossimo anno 1973 entra in applicazione l'imposta sul valore aggiunto, primo passo verso la realizzazione della riforma tributaria. In tale occasione non si può prescindere dalla definizione delle posizioni fiscali pregresse che metta i contribuenti in condizione di serenità e gli Uffici finanziari in grado di funzionare.

Tra l'altro deve ritenersi che di fronte ad una riforma tributaria radicale ed in un contesto come quello della nostra pubblica amministrazione, la definizione delle posizioni pendenti diventa una questione tecnica. Le pratiche giacenti del contenzioso fiscale sono quasi tre milioni. Lo scopo di questo provvedimento è la eliminazione di gran parte di questo contenzioso, eliminazione che possa facilitare il buon avvio della riforma e predisporre un'entrata straordinaria nel periodo in cui, secondo le previsioni, dovrebbe verificarsi una temporanea diminuzione di gettito.

L'economia italiana soffre oggi di un sistema tributario in stato patologico. Uno dei suoi mali è l'IGE, che per la sua struttura ha consentito il consolidarsi di un sistema di evasioni che ha impedito di accertare il reale volume di affari delle imprese che è l'elemento base per l'applicazione di qualsiasi sistema tributario serio.

Si deve poi aggiungere che la spinta all'evasione è stata incentivata e quasi resa necessaria dalla elevatezza del prelievo della imposizione diretta.

La gravosità delle aliquote ha trovato la sua moderazione nella compressione degli imponibili, ottenuta attraverso dichiarazioni approssimative dei contribuenti ed accertamenti parimenti approssimativi, da parte degli uffici, fattori questi che conducono a definizioni della materia imponibile che non possono riflettere i redditi reali.

Che cosa accadrà ora che all'entrata in vigore dell'IVA non coincide l'applicazione

del nuovo sistema — e soprattutto delle nuove aliquote — di imposte dirette?

Accadrà un fatto tanto semplice quanto rovinoso sia per i contribuenti che per il successo stesso della riforma.

Il 1° gennaio 1973 entra in applicazione l'IVA, ma rimangono in vigore le attuali imposte dirette. Il sistema IVA, come è noto, comporta la evidenziazione attraverso le 12 denunce mensili e la 13<sup>a</sup> annuale, dei reali giri di affari degli operatori. Quindi questi si troveranno di fronte ad un dilemma: fare le denunce IVA corrispondenti alla realtà dei fatti aziendali, mettendo l'Amministrazione finanziaria in condizioni di accertare gli imponibili lordi reali (e da questi è assai facile risalire agli imponibili netti) o produrre denunce IVA infedeli e cioè armoniche con le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette.

I due termini del dilemma portano: il primo alla rovina dei contribuenti che si vedranno richiedere carichi di imposte dirette pari o superiori (nella maggioranza dei casi) al 60 per cento dei loro guadagni netti; il secondo, porta ad una pessima partenza dell'IVA che sarà fondata su denunce infedeli ed il cui risultato in termini di gettito sarà assai dubbio. E questo in contrasto con l'aspirazione della grande massa dei contribuenti, che reclamano di uscire dall'attuale marasma fiscale e di essere messi nelle condizioni di non dover nascondere al fisco la loro reale situazione. D'altronde il sistema d'imposizione diretta previsto dalla riforma non potrebbe giustificare, anche sul piano morale, data la ragionevolezza delle aliquote, alcuna evasione, che se malgrado tutto dovesse ancora verificarsi lo Stato dovrebbe perseguire con estrema energia.

Il provvedimento che si propone è volto ad ovviare il verificarsi di tali squilibri, che trovano il loro fondamento nella logica dei fatti, consentendo una rapida definizione delle posizioni fiscali pendenti.

A tal fine agli articoli 1 e 2 si prevede che i contribuenti soggetti all'imposta di ricchezza mobile, categorie B e C-1, ad esclusione di quelli tassabili in base a bilancio, attesa la rigidità delle norme riguardanti i rela-

tivi accertamenti, possono definire la propria posizione tributaria, senza applicazione di penalità, presentando, entro il 30 giugno 1973, la dichiarazione dei redditi, ove sia stata omessa, oppure offerta di maggior reddito rispetto a quello a suo tempo dichiarato.

Con gli articoli 3 e 4 si prevede che le dichiarazioni e le offerte di cui sopra, che debbono essere esaminate dagli Uffici distrettuali delle imposte entro il 31 dicembre 1973, sono accolte quando non siano inferiori al maggior importo tra l'ultimo reddito definito, aumentato annualmente del 10 per cento, ed il 50 per cento del reddito notificato dall'Ufficio qualora sia intervenuto accertamento.

Cioè, posto che l'ultimo reddito definito, ad esempio, per l'anno 1969 fosse di un milione di lire e che per il 1970 fosse stato notificato accertamento per un reddito di tre milioni di lire, la pendenza potrebbe definirsi con un'offerta del contribuente non inferiore ad un milione e cinquecentomila lire, che costituisce il maggior importo tra lire 1.100.000 (ultimo reddito definito maggiorato annualmente del 10 per cento) ed 1.500.000 (50 per cento dell'accertamento).

Nel caso invece che l'ultimo reddito definito fosse stato di due milioni di lire l'offerta, per essere accolta dall'Ufficio, non potrebbe essere inferiore a lire 2.200.000, costituente il maggior importo rispetto al 50 per cento dell'accertamento.

Nell'ipotesi che non fosse intervenuta alcuna precedente definizione si prevede, al secondo comma dell'articolo 4, che come primo termine si prende a base il reddito dichiarato maggiorato del 30 per cento.

Il terzo comma dell'articolo 4 consente all'ufficio di procedere a maggiori accertamenti quando sia in possesso di elementi obiettivi ed analitici riferiti a ciascun periodo di imposta, risultanti da prove documentali.

L'articolo 5 disciplina la definizione dei redditi riguardanti gli anni 1970 e seguenti mediante maggiorazione del 10 per cento annuo del reddito definito per l'anno 1969.

L'articolo 6 consente l'iscrizione a ruolo in 18 rate bimestrali delle nuove o delle maggiori imposte le quali assorbiranno le mag-

giorazioni d'imposta (interessi moratori) previste dagli articoli 184-bis e 184-quater del vigente testo unico delle imposte dirette.

Il sistema proposto per la definizione delle posizioni pendenti rende superflua la compilazione dei quadri *C* e *D* del modulo per la dichiarazione unica dei redditi per l'anno 1973 per cui all'articolo 7 se ne propone l'omissione per i soggetti ai quali è diretto il presente provvedimento. Tale ommissione, peraltro, è indispensabile per separare nettamente il precedente dal nuovo sistema tributario ed assicurare, così, il pieno successo della riforma.

Infine l'articolo 8, per i motivi indicati all'inizio della presente relazione, stabilisce

che fino all'entrata in vigore della riforma delle imposte dirette, i documenti contabili e le dichiarazioni previste dalle norme sull'IVA non costituiscono elemento di prova dell'esistenza di maggior reddito. Correlativamente si prevede, nello stesso articolo, che le dichiarazioni prodotte per le imposte dirette non costituiscono prova di presunte violazioni alle norme sulle imposte indirette; ciò al fine di evitare, ad esempio, che i contribuenti possano essere indotti a dichiarare un'esistenza di scorte inferiore a quelle reali per il timore di incorrere in presunte violazioni all'imposta generale sull'entrata.

Attese le finalità del presente provvedimento, si confida nella sua sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le norme di cui alla presente legge si applicano ai soggetti all'imposta di ricchezza mobile, categorie B e C 1, con esclusione di quelli tassabili in base a bilancio.

**Art. 2.**

I soggetti di cui all'articolo 1 sono ammessi a definire la propria situazione tributaria, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, categorie B e C 1 e della conseguente imposta complementare progressiva sul reddito, senza che si dia luogo ad applicazione delle penalità previste dal Titolo XI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 e successive modificazioni.

A tal fine, i predetti soggetti, oltre a produrre, nei modi e nei termini di cui al vigente testo unico delle imposte dirette, la dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1972, dovranno:

1) presentare, entro il 30 giugno 1973 la dichiarazione dei redditi conseguiti negli anni precedenti, ove sia stata a suo tempo omessa;

2) presentare, entro lo stesso termine del 30 giugno 1973, offerta di maggior reddito, per i redditi dichiarati, conseguiti nell'anno 1972 e precedenti, anche se gli stessi abbiano formato oggetto di accertamento d'ufficio purchè non sia intervenuta decisione definitiva delle competenti commissioni tributarie.

Le dichiarazioni di cui al punto 1) del presente articolo dovranno essere redatte secondo le norme del vigente testo unico delle imposte dirette.

Le offerte di maggior reddito, di cui al punto 2) del presente articolo, dovranno contenere l'indicazione delle generalità del con-

tribuente, del suo domicilio fiscale, della fonte dei redditi cui l'offerta si riferisce, dei redditi imponibili offerti e della categoria in cui gli stessi vanno classificati.

#### Art. 3.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette dovranno procedere all'esame delle dichiarazioni e delle offerte, di cui al precedente articolo 2, entro il termine del 31 dicembre 1973.

#### Art. 4.

Le dichiarazioni e le offerte di maggior reddito, di cui al precedente articolo 2 relative ai redditi prodotti nell'anno 1969 e precedenti, saranno accolte, qualora non siano inferiori al maggior importo fra l'ultimo reddito comunque definito per la stessa attività, maggiorato ogni anno del 10 per cento, ed il 50 per cento del reddito notificato dall'Ufficio prima dell'entrata in vigore della presente legge mediante avviso di accertamento, per ciascun esercizio.

Qualora non sia intervenuta alcuna precedente definizione del reddito, l'offerta sarà accolta, semprechè non sia inferiore al maggior importo, fra il reddito dichiarato, maggiorato del 30 per cento ed il 50 per cento del reddito eventualmente notificato dall'Ufficio, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'Ufficio potrà, tuttavia, procedere, entro il termine del 31 dicembre 1973, all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle offerte di maggior reddito, oltre i limiti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, qualora disponga di elementi obiettivi ed analitici, riferiti ai singoli anni, e di cui deve fornire la prova documentale, atti a dimostrare l'esistenza di un reddito superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello determinato ai sensi del precedente comma. La rettifica non priverà il contribuente dei benefici della presente legge, ma avranno effetto per la sola eccedenza, al di là del limite costituito dal maggior importo, di cui al primo e secondo comma del presente articolo, maggiorato del 50 per cento.

Nel caso di redditi non dichiarati, per i quali non sia intervenuta alcuna precedente definizione, nè sia stato notificato avviso di accertamento, l'Ufficio potrà procedere alla rettifica, secondo le norme ordinarie, ma non oltre il termine del 31 dicembre 1973.

Art. 5.

Le dichiarazioni e le offerte di maggior reddito relative agli anni 1970 e seguenti saranno considerate congrue quando siano pari o superiori al reddito definito per l'anno 1969 maggiorato ogni anno del 10 per cento, ferma restando la relativa classificazione nelle categorie di cui all'articolo 85 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 6.

Il nuovo o maggiore carico di imposta, risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sarà iscritto in ruoli riscuotibili in 18 rate bimestrali eguali, ed è comprensivo della maggiorazione di imposta, di cui agli articoli da 184-bis a 184-quater del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 7.

I soggetti, il cui reddito conseguito nell'anno 1972 sia definito secondo le norme di cui ai precedenti articoli potranno omettere la compilazione dei quadri « C » e « D » del modulo per la dichiarazione unica dei redditi conseguiti nell'anno 1973.

Art. 8.

Fino alla entrata in vigore dei tributi di cui al n. 1 dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, le scritture e le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè le dichiarazioni rese ai fini delle imposte dirette non costituiscono elemento di prova per l'applicazione, rispettivamente, delle imposte dirette e dell'imposta generale sull'entrata.